

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 34 del 18.4.2012

OGGETTO: PSR PSR 2007/13 Asse 4 Leader, Misura 431 del Programma di Sviluppo Locale "Itinerari, paesaggi e prodotti della terra". Integrazioni alle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell'attività di gestione.

Oggi 18 aprile 2012 alle ore 18,00 presso la sede del GAL Venezia Orientale in Via Cimetta, 1 a Portogruaro, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione denominata **GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE**, per la trattazione del seguente **ordine del giorno**:

1. attuazione PSL 2007/13 e progetto di cooperazione interterritoriale "Paesaggi italiani";
2. varie ed eventuali;
3. approvazione verbale della seduta.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N.	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Presente/Assente
1.	Annalisa Arduini	Presidente	Comune di San Michele al Tagliamento	Assente
2.	Angelo Cancellier	Vicepresidente	CIA Venezia, Copagri Venezia e Confagricoltura Venezia	Presente
3.	Matteo Bergamo	Consigliere	Confcommercio Venezia	Presente
4.	Loris Pancino	Consigliere	CNA Venezia	Presente
5.	Stefano Stefanetto	Consigliere	Comune di Eraclea	Presente

Sono presenti inoltre:

- Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL);
- Ivo Biancotto (Revisore);
- Vania Gobat (Revisore);

Assume la presidenza il vicepresidente Angelo Cancellier e verbalizza i lavori della seduta l'ing. Giancarlo Pegoraro, Direttore.

Il VicePresidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 18,15.

Il VicePresidente introduce il **primo punto** all'odg che prevede l'attuazione del PSL 2007/13 e del progetto di cooperazione interterritoriale "Paesaggi italiani" nell'ambito del PSL 2007/13.

Il Direttore informa che, con nota prot.597961/60.02.06 del 22.12.2011, la Regione ha inviato il Decreto n.20 del 22.12.2011 che ha introdotto alcune indicazioni per quanto riguarda i principali adempimenti specifici dei GAL e, in particolare, in materia di processi decisionali, trasparenza e conflitto di interesse (par.11.3.2 dell'all.E della DGR n.199 del 12.2.2008) in seguito alle modifiche apportate al Reg. (CE) n.1974/2006 con il Reg.di esecuzione (UE) n.679/2011 della Commissione del 14/7/2011. In merito il CdA così si esprime.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- premesso che la Regione Veneto con nota del 26.3.2009 prot. n.169200/48.00.26. ha inviato la comunicazione di approvazione del PSL del GAL Venezia orientale che risulta inserito in posizione utile in graduatoria con il punteggio di 75 punti su 100 e viene ammesso agli aiuti previsti dall'Asse 4 del PSR e dal PSL approvato, per un importo complessivo di euro 6.191.000,00;
- premesso che l'attuazione degli interventi nell'ambito del PSL può avvenire attraverso una delle formule previste (operazione a bando pubblico, a regia del GAL e a gestione diretta del GAL), secondo le procedure definite nell'Allegato A alla Dgr n. 1499 del 20/09/2011 (che ha sostituito l'All.A alle Dgr n. 4083 del 29/12/2009);
- visto l'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio U.E. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che dispone che:
 - a livello decisionale, il GAL dev'essere composto per almeno il 50 % dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile;
 - gli Stati membri accertano che i Gruppi di Azione Locale rispettino tale percentuale minima anche nell'esercizio del voto, al fine di evitare che il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. È inoltre opportuno garantire che i promotori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione di selezione dei progetti;

- è pertanto opportuno dotarsi di una tutela efficace per evitare eventuali conflitti di interesse afferenti alla valutazione e al voto dei progetti proposti. La trasparenza del processo decisionale deve altresì essere garantita con un'adeguata visibilità";
- visto l'art. 13 dello statuto di VeGAL che precisa che "i membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti di partners economici ed associazioni devono costituire almeno la metà del Consiglio medesimo";
- visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14/7/2011, all'articolo 1 punto 4), che modifica l'articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del suddetto Regolamento (CE) n. 1698/2005, inserendo il seguente paragrafo n.5: "Ai fini dell'articolo 62, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1698/2005, le decisioni relative alla selezione dei progetti da parte dell'organismo decisore dei gruppi di azione locali sono adottate mediante votazione, nella quale le parti economiche e sociali nonché gli altri rappresentanti della società civile, come disposto all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, rappresentano almeno il 50 % dei voti. Per quanto concerne il processo decisionale relativo alla selezione dei progetti, si rispettano regole adeguate per garantire la trasparenza ed evitare le situazioni di conflitto d'interesse";
- vista la DGR n. 1550 del 27/09/2011 della Regione Veneto, pubblicata sul BUR n. 75 del 07/10/2011, che ha deliberato, tra le altre cose, l'approvazione di alcune modificazioni ed integrazioni alle disposizioni procedurali previste dalla DGR n. 199 del 12 febbraio 2008, Allegato E, paragrafo 11.3 "adempimenti specifici dei GAL" ai fini dell'attività e degli interventi di cui all'Asse 4-Leader del PSR del Veneto, anche attraverso la sua articolazione in sub paragrafi, per adeguare al Regolamento di esecuzione (UE) n.676/2011 alcune procedure relative all'approvazione di atti e deliberazioni dei GAL, alla gestione PSL, agli obiettivi di spesa, al conflitto di interesse e alla trasparenza dei processi decisionali e rendere la sua formulazione più rispondente ed organica;
- viste, in particolare, le seguenti modifiche del suddetto Allegato E della DGR n. 199/2008:
 - la modifica del paragrafo 11.3.1 "Atti e deliberazioni dei GAL", che al punto 3 include la previsione che "nel caso di decisioni relative a selezioni di progetti/domande di aiuto, l'atto deve dare evidenza della validità delle decisioni assunte, ai sensi dell'art.37 par.5 del Reg. (CE) n.1974/2006" e che "nell'ambito dell'assetto attuativo del PSR Veneto, le decisioni assunte dai GAL, ossia dai relativi organi decisionali, che riguardano la selezione dei progetti da finanziare ai fini della strategia di sviluppo locale attengono in particolare alle seguenti situazioni:
 - approvazione di interventi di attuazione delle misure 410 e 421 lett.c), attraverso una delle formule previste (operazione a bando pubblico, a regia del GAL e a gestione diretta del GAL);
 - individuazione dei rappresentanti del GAL nell'ambito della Commissione congiunta AVEPA-GAL incaricata di valutare l'applicazione dei criteri di selezione e di predisporre la graduatoria delle domande di aiuto, ai fini dell'istruttoria relativa ai bandi pubblici attivati dai GAL;
 in entrambe queste situazioni deve essere quindi assicurata l'osservanza della suddetta condizione stabilita dall'art.37 par.5 del Reg. (CE) n.1974/2006";
 - il nuovo paragrafo 11.3.2 denominato "Conflitto di interesse e trasparenza" che stabilisce che "nell'ambito dei processi decisionali relativi alla selezione dei progetti da finanziare ai fini della strategia di sviluppo locale, ossia delle relative domande di aiuto, il GAL deve assicurare altresì il rispetto di regole adeguate per garantire la trasparenza ed evitare situazioni di conflitto d'interesse. A tale scopo, ciascun GAL, anche in relazione alla relativa natura giuridica e all'assetto funzionale organizzativo, adotta efficaci strumenti di tutela per evitare eventuali conflitti di interesse in sede di selezione dei progetti/domande di aiuto e garantire che i soggetti titolari o promotori di un progetto/domanda non abbiano la possibilità di influenzare la decisione relativa alla selezione medesima. Analogamente, il conflitto di interesse deve essere valutato ed evitato nelle situazioni relative ad affidamenti e consulenze, da parte del GAL o di altri soggetti titolari di interventi attivati dal GAL (a bando, a regia), nel contesto dell'attivazione della strategia e delle singole Misure/Azioni. Nell'ambito del Rapporto annuale (di cui al successivo paragrafo), il GAL descrive le modalità e le procedure adottate per evitare le suddette situazioni di conflitti di interesse, evidenziando le eventuali situazioni di criticità rilevate e le soluzioni apportate. Ciascun GAL deve assicurare la massima trasparenza dei suddetti processi decisionali, garantendo comunque l'osservanza delle disposizioni generali e specifiche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità, per quanto riguarda gli interventi attivati e le attività svolte (pubblicazione bandi/interventi sul Bollettino Ufficiale della Regione, presso l'albo della Provincia, sul sito internet e nel bollettino-notiziario del GAL, sul sito della Rete Rurale Nazionale, stampa locale, informazione ai Comuni e ai soggetti aderenti al GAL e ad altri eventuali portatori di interessi....) e attivando tutte le ulteriori misure e gli accorgimenti ritenuti utili e necessari";
- visto il Regolamento del funzionamento delle Commissioni congiunte Avepa-GAL, che all'art.8, relativamente al conflitto d'interesse prevede che i singoli componenti della Commissione siano tenuti a verificare, per la propria posizione, l'assenza di conflitto di interesse ai fini della procedura di

selezione e dei relativi soggetti interessati; che l'assenza del conflitto di interessi da parte dei singoli componenti venga verificato dal Presidente in fase di avvio dei lavori e risulti registrato nel verbale della riunione; che ciascun componente della Commissione sia obbligato ad informare immediatamente il Presidente dell'esistenza di un conflitto di interessi, diretto o indiretto, non appena venutone a conoscenza; che il segretario della Commissione ed i rappresentanti dell'Autorità di Gestione (Direzione Piani e Programmi Settore Primario e dell'AVEPA - Area Autorizzazione) eventualmente convocati siano tenuti ad assicurare comunque il rigore deontologico e la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite, ai documenti valutati, agli esiti dei lavori e delle singole sedute, nonché alle relative decisioni assunte;

- viste le disposizioni degli artt.1394, 2373, 2391 (1° e 3° comma) e 2475 ter del CC. Relative al conflitto d'interesse;
- visto l'art.78 del D.Lgs 1267/2000 (T.U..EE.LL) che stabilisce che "gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Obbligo che però non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";
- visto l'art.38 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti Pubblici) che esclude che possano partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, tra gli altri, i soggetti che "si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale";
- visto l'art.90 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti Pubblici) il quale stabilisce che "gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. I divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti;
- visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione Pubblica del 28.11.2000 denominato "Codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA." che impone ai dipendenti pubblici comportamenti a tutela del conflitto d'interesse;
- ritenuto opportuno adottare un primo provvedimento di tutela per evitare eventuali conflitti di interesse descritti al suddetto nuovo paragrafo 11.3.2 dell'Allegato E della DGR n. 199 del 12 febbraio 2008, il CdA di VeGAL con delibera n. 66 del 14.10.2011 aveva deliberato:
 - di prendere atto, delle nuove maggioranze per l'approvazione degli atti e delle deliberazioni dei GAL che riguardano la selezione di progetti da finanziare ai fini della strategia di sviluppo locale prevista dal Programma di Sviluppo Locale "Itinerari, paesaggi e prodotti della terra" e che le stesse saranno così adottate a partire dalla data della presente deliberazione;
 - di definire – per quanto qui rileva – il conflitto di interesse come "la posizione di chi, avendo un ruolo ed una responsabilità decisionale, abbia interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale funzione, imparzialità che può venire meno in conseguenza dei propri interessi in causa;
 - relativamente all'adozione di efficaci strumenti di tutela per evitare eventuali conflitti di interesse dei Consiglieri del GAL in sede di selezione dei progetti/domande di aiuto oppure nell'ambito della procedura di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e garantire che i soggetti titolari o promotori di un progetto/domanda non abbiano la possibilità di influenzare la decisione relativa alla selezione medesima:
 - ✓ per la **procedura a bando** di selezione dei progetti, di prendere atto di quanto già previsto dal Regolamento del funzionamento delle Commissioni congiunte Avepa-GAL in merito alle dichiarazioni che i componenti devono fornire sull'assenza di situazioni di conflitto d'interessi;
 - ✓ per la **procedura a regia** di selezione dei progetti, di stabilire che l'eventuale rappresentante nel Consiglio di Amministrazione di un Ente beneficiario si asterrà dalla partecipazione alle operazioni di voto;
 - ✓ per la **procedura di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture**, di stabilire che i Consiglieri del GAL che venissero a trovarsi in posizione di conflitto di interessi sono obbligati a dichiararlo ed ad astenersi dal partecipare ad ogni fase del processo decisionale;
 - di stabilire che della posizione e dell'interesse del Consigliere ne va dato atto nel provvedimento che adotta la decisione finale;
- visto l'all.A par.3 al Decreto n.20 del 22.12.2011 che stabilisce che:
 - in merito agli incarichi assunti dal personale del GAL "il personale incaricato della gestione del GAL non potrà assumere altri incarichi riguardanti la progettazione o l'attuazione degli interventi previsti dal PSL, salvo espressa autorizzazione dell'AdG a fronte di motivata richiesta da parte del GAL" (paragrafo 5 dell'All.E della DGR n. 199/2008)


- in merito all'acquisizione di beni e servizi "i GAL costituiscono comunque amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici e, in quanto tali, sono comunque sottoposti alla legislazione vigente in materia, per quanto riguarda in particolare l'applicazione dei principi relativi alla trasparenza, alla concorrenza, alla normativa sugli appalti pubblici" (paragrafo 11.2, lettera b dell'All.E della DGR n. 199/2008);
- ai fini dell'attivazione delle suddette misure, ciascun GAL definisce e approva una apposita procedura per la prevenzione di possibili situazioni di conflitto di interesse, che preveda le seguenti fasi e operazioni:
 - ✓ ampia e puntuale informazione e formale presa d'atto, nell'ambito dei relativi organi e nei confronti dei singoli partner;
 - ✓ valutazione ed individuazione delle possibili situazioni critiche e conseguente messa a punto di una "mappa delle criticità" che possono determinare e/o prefigurare situazioni di scarsa trasparenza e di conflitto di interesse, con specifico riferimento all'assetto giuridico, organizzativo ed operativo del singolo GAL, alle varie fasi dei processi decisionali previsti e alle conseguenti modalità ed operazioni attuative;
 - definizione delle conseguenti contromisure e soluzioni adottate, nell'ambito di tali situazioni.
- la suddetta procedura è oggetto di formale approvazione da parte del CdA e di conseguente pubblicazione sul sito internet del GAL entro 120 gg dalla data di approvazione del Decreto n.20 del 22/12/2011 (entro il 30.4.2012);
- verificato che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art.37 paragrafo 4 5 del regolamento (CE) n.1974/2006;

DELIBERA

- di approvare la procedura per la prevenzione di possibili situazioni di conflitto di interesse, che si riporta in Allegato A alla presente deliberazione;
- di pubblicare la procedura sul sito Internet di VeGAL entro il 30.4.2012 e di trasmettere una comunicazione ai soci di VeGAL relativa all'adozione del presente provvedimento.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

II DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro



II VICEPRESIDENTE
Angelo Cancellier



Procedura per la prevenzione di possibili situazioni di conflitto di interesse

Definizione di conflitto d'interesse:	Posizione di chi, avendo un ruolo ed una responsabilità decisionale, abbia interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale funzione, imparzialità che può venire meno in conseguenza dei propri interessi in causa
Strumenti di tutela per evitare eventuali conflitti di interesse dei Consiglieri di amministrazione del GAL per evitare la possibilità di influenzare la decisione relativa alla selezione medesima:	in caso di "procedura a bando" di selezione dei progetti: - i partecipanti alla Commissione Congiunta Avepa-GAL nominati da VeGAL si atterranno a quanto già previsto dal Regolamento del funzionamento delle Commissioni congiunte Avepa-GAL in merito alle dichiarazioni che i componenti devono fornire sull'assenza di situazioni di conflitto d'interessi.
	in caso di "procedura a regia" di selezione dei progetti: - l'eventuale rappresentante nel Consiglio di Amministrazione di un Ente beneficiario si asterrà dalla partecipazione alle operazioni di voto e della posizione e dell'interesse del Consigliere ne verrà dato atto nel provvedimento che adotta la decisione finale.
	in caso di "procedura di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture" ovvero di "selezione del personale" , relativo all'attuazione di progetti attuati con procedura a gestione diretta : - i Consiglieri del GAL che venissero a trovarsi in posizione di conflitto di interessi sono obbligati a dichiararlo ed ad astenersi dal partecipare ad ogni fase del processo decisionale e della posizione e dell'interesse del Consigliere ne verrà dato atto nel provvedimento che adotta la decisione finale.
Strumenti di tutela per evitare eventuali conflitti di interesse dei Dipendenti e del Responsabile PSL del GAL per evitare la possibilità di influenzare la decisione relativa alla selezione medesima:	in caso di "procedura a bando" di selezione dei progetti: - i partecipanti alla Commissione Congiunta Avepa-GAL nominati da VeGAL si atterranno a quanto già previsto dal Regolamento del funzionamento delle Commissioni congiunte Avepa-GAL in merito alle dichiarazioni che i componenti devono fornire sull'assenza di situazioni di conflitto d'interessi.
	in caso di "procedura a regia" di selezione dei progetti: - Dipendenti e Responsabile PSL del GAL non potranno assumere incarichi riguardanti la progettazione o l'attuazione degli interventi previsti dal PSL (misure 410 e 421 lettera c.).
	in caso di "procedura di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture" ovvero di "selezione del personale" , relativo all'attuazione di progetti attuati con procedura a gestione diretta : - Dipendenti e Responsabile PSL del GAL che venissero a trovarsi in posizione di conflitto di interessi sono obbligati a dichiararlo ed ad astenersi dal partecipare ad ogni fase del processo decisionale.